

**NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 221/05 SULLA PREVISIONE  
DELL'ARBITRATO RITUALE COME STRUMENTO OBBLIGATORIO PER LA LA  
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Con questa importante pronuncia, la Consulta ancora una volta interviene a sancire l'illegittimità costituzionale di una legge (nella fattispecie, legge 6 gennaio 1931 n. 80, che ha convertito il regio decreto legge 28 agosto 1930 n. 1345 dettante norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato) che contempla l'arbitrato rituale come strumento di risoluzione delle controversie.

I giudici costituzionali hanno censurato la disposizione predicata dall'art. 13 del regio decreto legge 28 agosto 1930 n. 1345, convertito nella legge 6 gennaio 1931 n. 80, nella parte in cui prevedeva obbligatoriamente l'esperimento di un procedimento arbitrale rituale per la risoluzione delle controversie relative alla costruzione o all'esercizio dell'acquedotto del Monferrato e all'applicazione dello stesso regio decreto-legge.

La relativa questione era stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, su impulso del ricorrente Consorzio dei Comuni del Monferrato, che aveva incardinato presso lo stesso organo giurisdizionale giudizio ai fini dell'accertamento dei crediti risarcitori asseritamente vantati nei confronti dell'Acquedotto Monferrato S.p.A. in conseguenza del mancato rilascio degli impianti idrici gestiti alla scadenza della concessione.

A base della decisione della Consulta la constatazione secondo cui il lodo definitivo di un procedimento arbitrale rituale non sia impugnabile per violazioni di norme che gli arbitri sono tenuti ad applicare; ne consegue il corollario a cui mente la limitazione dei diritti di difesa (art. 24 Cost.) e adizione del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) è ammessa soltanto ove vi consentano tutte le parti in lite e non può essere frutto di una scelta autoritativa eterodeterminata.

In termini, sentenze: n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 54 del 1996, numeri 232, 206 e 49 del 1994, n. 488 del 1991, n. 127 del 1977.

[\[Dott. Mario Tocci\]](#)